REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010
direzione.turismo@regione.sicilia.it

Posta certificata:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 3
tel. 091/7078192
e-mail: rgiambrone@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 26259/S3TUR del 03/08/2022
Allegati n.

OGGETTO: D.A. n. 1783 del 27.07.2022 – Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Sicilia
LORO SEDI

Si porta a conoscenza delle SS.LL che in data 27.07.2022 l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha adottato il decreto in oggetto indicato che istituisce il Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, di cui è possibile prendere visione consultando la pagina web istituzionale al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-1783-27072022

A tale riguardo è in fase di redazione a cura di questa Amministrazione una circolare esplicava del provvedimento de quo che sarà opportunamente diramata.

In vista della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, prevista per il prossimo 12 agosto c.a., codeste Amministrazioni Comunali vorranno attivare i propri Uffici allo scopo di consentire ai soggetti destinatari del provvedimento in questione di assolvere agli adempimenti previsti.

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

LUCIA DI FATTA
Firmato digitalmente da LUCIA DI FATTA
Data: 2022.08.03 12:16:54 +02'00'

Il Dirigente del Servizio 3
Rosalia Giambrone

Documento firmato da: ROSALIA GIAMBRONE 03.08.2022 09:23:22 UTC

Il Funzionario Direttivo
Luciano Bordieri
3385363781

LUCIANO BORDIERI
Firmato digitalmente da LUCIANO BORDIERI
Data: 2022.08.03 11:17:05 +02'00'

D. A. n. 1783 del 27.07.2022

REGIONE SICILIANA
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale"*;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTE la L.R. 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo" e le successive modifiche e integrazioni; la L.R. 26 marzo 2002, n. 2 ed il relativo decreto di attuazione 6 giugno 2002 ed in particolare gli artt. 41, comma 1, e 42 della legge; la L.R. 26 febbraio 2010, n. 3 - "Disciplina dell'agriturismo in Sicilia" e il decreto 8 agosto 2013 "Disposizioni in materia di agriturismo"; la L.R. 2 agosto 2013, n. 11 - "Norme per il riconoscimento dell'Albergo diffuso in Sicilia"; il DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei Condhotel" e la relativa Circolare n. 14050 del 20.05.2020; la L.R. 7 giugno 2019, n. 8. "Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei Marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta"; il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 4 "Regime fiscale delle locazioni brevi";

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 13 - quater comma 4, "Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 29 settembre 2021, n. 161;

VISTO il D.P.Reg. n. 440/Area 1^/SG del 5.07.2019, con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Manlio Messina con preposizione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

VISTO il D.A. 25 luglio 2014, pubblicato in GURS 32/2014, la Regione Siciliana ha istituito il sistema Turist@t di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera presso le strutture ricettive classificate secondo la legge regionale n. 27/96 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso è riconosciuto dalla Regione Siciliana quale unico strumento utilizzato da tutte le strutture ricettive classificate secondo la normativa regionale per l'acquisizione dei dati sulla movimentazione dei clienti e sulla capacità ricettiva;

CONSIDERATO che il suddetto sistema consente la gestione di una banca dati unica delle tipologie ricettive alla quale hanno accesso gli uffici che intervengono nel procedimento amministrativo e garantisce statistiche ufficiali conformi ai requisiti metodologici dei dati in materia di turismo imposti da ISTAT ed EUROSTAT;

CONSIDERATO che la rilevazione, obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 -, riguarda le tipologie di strutture ricettive della Regione siano esse alberghiere che extra-alberghiere;

CONSIDERATO che è necessario, ai fini di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità nonché ai fini della tutela dei consumatori, adottare un Codice Identificativo Regionale (CIR) delle attività ricettive e delle locazioni brevi ai fini delle comunicazioni, al Ministero del Turismo, dei dati relativi alle suddette strutture;

CONSIDERATO che l'adozione di un Codice Identificativo Regionale (CIR) garantisce un'offerta trasparente che consenta al cliente di verificare la rispondenza della struttura con il suddetto codice pubblicato nel registro presente sul sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;

CONSIDERATO che ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

1) *strutture ricettive*: tutte quelle indicate nella l.r. 27/96 e ss.mm.ii. nonché gli Agriturismo, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort così come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. 2 agosto 2013, n. 1, dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 e dalla L. R. 7 giugno 2019, n. 8;
2) *alloggi per uso turistico*: tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all'interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte:

Art. 1 - Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti è istituito il Codice Identificativo Regionale (CIR). Il Codice identificativo regionale (CIR) è attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", istituito con Decreto 25 luglio 2014 dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo (pubblicato in G.U.R.S. n. 32 Parte I – 08/08/2014).

Art. 2 - I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle *strutture ricettive* già esistenti e registrati sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato "Turist@t", sono tenuti a inviare, mediante la sezione appositamente istituita, la richiesta per l'ottenimento del codice CIR.
I gestori, i titolari e/o legali rappresentanti delle *strutture ricettive* di nuova istituzione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, presentano al Comune territorialmente competente la SCIA. Gli stessi, possono inviarne copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t" ai fini di un sollecito inserimento nell'anagrafica e del rilascio del CIR.

Art. 3 - I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti degli *alloggi per uso turistico*, che hanno provveduto alla apposita Comunicazione di offerta di ospitalità al Comune territorialmente competente, sono tenuti alla registrazione dell'alloggio sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato "Turist@t" per l'ottenimento del codice CIR.
I gestori, i titolari e/o legali rappresentanti degli *alloggi per uso turistico* di nuova istituzione, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, presentano al Comune territorialmente competente apposita Comunicazione di offerta di ospitalità. Gli stessi possono inviarne copia telematica al sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t" ai fini di un sollecito inserimento nell'anagrafica e del rilascio del CIR.

Art. 4 - I soggetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono tenuti a comunicare, giornalmente, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.
I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle *strutture ricettive* e degli *alloggi per uso turistico*, devono comunicare il codice CIR ai soggetti di cui al successivo articolo 7.

Art. 5 - I gestori, i titolari e/o i legali rappresentanti delle strutture di cui al presente decreto, provvedono:
a) ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalità indicate dal decreto ministeriale ivi previsto, all'identificazione degli ospiti e a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate per il tramite del sistema "allogiatiweb":
b) giornalmente, e comunque entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite nella struttura ed entro 24 ore dalla partenza dell'ospite dalla struttura, alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 al sistema di rilevazione Turist@t;
c) alle comunicazioni giornaliere di cui al precedente punto b) anche in assenza di ospiti o in assenza di arrivi o in assenza di partenze, comunicano altresì i periodi di chiusura temporanea della struttura.

Art. 6 - Il CIR è acquisito dai gestori, dai titolari e/o legali rappresentanti delle strutture di cui al presente

decreto al momento dell'attribuzione, da parte della Regione Siciliana, delle credenziali di accesso al sistema Turist@t dell'Osservatorio Turistico regionale.

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 13-quater, commi 7 e 8 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, i soggetti titolari delle *strutture ricettive* e i soggetti che concedono in locazione *alloggi per uso turistico*, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto, sono tenuti a pubblicare, per ciascuna di esse, il codice CIR nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita.
Pertanto, tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i *social* media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, devono riportare, oltre alla denominazione e alla tipologia di *struttura ricettiva* e/o di *alloggio per uso turistico*, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.

Art. 8 - E' fatto obbligo ai gestori, ai titolari e/o ai legali rappresentanti delle strutture di cui al presente decreto di adempiere alle prescrizioni del presente decreto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del CIR da parte della Regione Siciliana.
Per tutti gli altri soggetti di cui all'articolo 7 è fatto obbligo di adempiere alle prescrizioni del presente decreto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione da parte del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo dell'elenco delle *strutture ricettive* e degli *alloggi per uso turistico* completi di codice CIR sulla *home page* del *Turista@t*.

Art. 9 - In attuazione dell'articolo 13 quater, commi 7 e 8, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Art. 10 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in forma integrale e sul sito dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Rosalia Giambrone

Documento firmato da:
ROSALIA GIAMBRONE
27.07.2022 13:48:32 UTC

IL IRIGENTE GENERALE
Lucia Di Fatta

LUCIA DI FATTA
Firmato digitalmente da LUCIA DI FATTA
Data: 2022.07.27 16:03:06 +02'00'

L'ASSESSORE
Manlio Messina

Documento firmato da:
MANLIO MESSINA
27.07.2022 14:36:38 UTC

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nota Circolare n. 27026 del 10 agosto 2022

Decreto Assessoriale n. 1783 del 27 luglio 2022 – Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico
Linee di indirizzo

Il Dirigente Generale,

in vista della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.A. n. 1783 del 27 luglio 2022 con il quale viene istituito il "Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico", al fine di meglio orientare l'azione amministrativa nell'adozione dei provvedimenti ivi previsti nonché per fornire indicazioni chiare e univoche all'utenza interessata (gestori/titolari/legali rappresentanti di ***strutture ricettive*** e gestori/titolari/legali rappresentanti di ***alloggi per uso turistico***) emana la presente Circolare.

Per le finalità di cui al D.A. n. 1738 del 27.07.2022 e nell'ambito delle indicazioni di cui alla presente Circolare si adottano le definizioni riportate in premessa al citato Decreto Assessoriale e di seguito trascritte:

1) ***strutture ricettive****:* tutte quelle indicate nella legge regionale 11 aprile 1996, n. 27 e ss.mm.ii. nonché gli Agriturismo, gli Alberghi diffusi, i Condhotel e i Marina resort così come disciplinati, rispettivamente, dalla L.R. 26 febbraio 2010, n. 3, dalla L.R. 2 agosto 2013, n. 1, dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 e dalla L. R. 7 giugno 2019, n. 8, soggette a classificazione ai sensi di legge;
2) ***alloggi per uso turistico***: tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all'interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all'art. 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50.

Inoltre, rientrano tra gli alloggi per uso turistico anche le locazioni di unità immobiliari a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Al fine di consentire ai gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** l'invio telematico della richiesta per l'ottenimento del CIR, sarà creata sulla piattaforma Turist@t una sezione dedicata denominata "Richiedi il CIR" che sarà disponibile on line a far data dal 01.09.2022.

A partire dalla data del rilascio del CIR i gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** dovranno, entro il termine tassativo di 30 (trenta) giorni, ottemperare alle prescrizioni del decreto oggetto della presente Circolare di seguito riportate:

1) comunicare il codice CIR ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi alle strutture di cui al presente decreto;
2) comunicare giornalmente tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat.

I gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** già esistenti e accreditate sul Turist@t alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, prevista per il prossimo 12 agosto c.a., sono tenuti a inviare la richiesta per l'ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata sulla piattaforma Turist@t entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di rilascio della stessa (01.09.2022).

I gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** di nuova istituzione, non esistenti alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, prevista per il prossimo 12 agosto c.a., sono tenuti a:

- presentare istanza di SCIA presso il comune territorialmente competente;
- accreditare la struttura sulla piattaforma Turist@t mediante l'apposita sezione "Richiedi un account";
- inviare la richiesta per l'ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata della stessa.

I gestori/titolari/legali rappresentanti di ***alloggi per uso turistico*** che hanno già provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la "Comunicazione di offerta di ospitalità", sono tenuti a registrare l'alloggio sul sistema di gestione dei flussi turistici denominato "Turist@t" per l'ottenimento delle credenziali di accesso da utilizzare per la rilevazione dei dati ai fini Istat nonché del CIR.

I gestori/titolari/legali rappresentanti di ***alloggi per uso turistico*** che non hanno provveduto a presentare al Comune territorialmente competente la "Comunicazione di offerta di ospitalità", poiché alloggi di nuova istituzione, dovranno:

- presentare la citata "Comunicazione" presso il Comune territorialmente competente;

- accreditare la struttura sulla piattaforma Turist@t, mediante l'apposita sezione "Richiedi un account";
- inviare la richiesta per l'ottenimento del CIR utilizzando la sezione dedicata della stessa.

Il modello di "Comunicazione di offerta di ospitalità", allegato alla presente Circolare, debitamente compilato in tutte le sue parti e correttamente firmato, dovrà essere inviato al Comune territorialmente competente per la necessaria autorizzazione. Lo stesso dovrà essere inviato al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all'atto dell'accreditamento sulla piattaforma Turist@t.

Tutte le strutture di nuova istituzione, siano esse ***strutture ricettive*** o ***alloggi per uso turistico***, unitamente alla richiesta di credenziali devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si impegnano ad adempiere giornalmente all'obbligo di comunicazione dei dati ai fini Istat.

Fermo restando infatti quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, i gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** di cui al D.A. n. 1783/2022, come indicato in precedenza sono tenuti a comunicare, giornalmente, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", i dati relativi agli arrivi e alle presenze per le finalità connesse all'obbligo di comunicazione del movimento dei clienti nelle strutture ricettive ai fini Istat (art. 7 del Decreto legislativo 06 settembre 1989, n.322 – "*Obbligo di fornire dati statistici*"). Gli stessi sono inoltre tenuti a comunicare il CIR assegnato alle rispettive strutture ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali. Come previsto dall'art. 7 del D.A. n. 1783/2022, questi ultimi sono infatti tenuti a pubblicare il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. L'inosservanza di tali disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa così come dettagliato all'art. 9 del D.A. n. 1783/2022 in virtù del quale "*In attuazione dell'articolo 13 quater, commi 7 e 8, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio*".

L'elenco completo delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** con indicazione dei rispettivi codici CIR sarà reso pubblico, a cura del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla homepage della piattaforma Turist@t. È fatto obbligo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali, di adempiere, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del citato elenco alle prescrizioni del decreto oggetto della presente Circolare, di seguito riportate:

1) pubblicare, per ciascuna struttura, il codice CIR in tutte le comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato così come in quelle inerenti la prenotazione e la vendita;
2) garantire che tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture sopra citate, riportino, oltre alla denominazione e alla tipologia di ***struttura ricettiva*** e/o di ***alloggio per uso turistico***, il CIR, in maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa.

Tutti i gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** sono tenuti, in virtù dell'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e ss. mm. e ii., a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva stessa.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal decreto oggetto della presente Circolare da parte dei soggetti coinvolti (gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** e soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici o siti web con finalità promozionali) è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro che viene maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.

Gli Enti incaricati dell'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni. I proventi delle sanzioni saranno introitati nelle casse comunali.

Il mancato possesso o l'omessa pubblicazione del CIR da parte di una ***struttura ricettiva*** o di un ***alloggio per uso turistico*** potrà essere segnalato dall'operatore turistico così come dal singolo cliente agli enti deputati alla vigilanza.

Gli Enti incaricati della vigilanza periodica sulle strutture ricettive di cui al decreto oggetto della presente Circolare sono le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali (art. 5, comma 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10).

I Servizi Turistici Regionali, ciascuno per il territorio di propria competenza, effettuano il monitoraggio giornaliero del sistema Turist@t per accertare il corretto adempimento, da parte delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggio per uso turistico***, agli obblighi derivanti dalla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti ai fini Istat (art. 7 del D.Lgs 322/89) e provvedono a segnalare gli eventuali casi di inosservanza

delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale 27/96. Tutti i casi di inadempienza ivi compreso il mancato possesso del CIR e l'omessa o tardiva trasmissione dei dati ai fini ISTAT, dovranno essere segnalati all'Osservatorio Turistico che avrà cura di notificare gli stessi alle Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali e ai Comuni territorialmente competenti per gli adempimenti consequenziali.

I Servizi Turisti Regionali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di consentire ai gestori/titolari/legali rappresentanti delle ***strutture ricettive*** e degli ***alloggi per uso turistico*** di ottemperare all'obbligo di comunicazione dei dati ai fini Istat in tempi brevi a seguito dell'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio di attività ricettiva (SCIA o Comunicazione di offerta di ospitalità, rispettivamente) provvedono alla creazione dei relativi account sulla piattaforma Turist@t, dandone contestuale comunicazione alla competente Città Metropolitana/Libero Consorzio comunale.

Tutti i soggetti interessati alle prescrizioni di cui al D.A. n. 1783/2022 oggetto della presente Circolare, possono avvalersi del supporto dei Servizi Turistici Regionali competenti per territorio per la corretta gestione delle attività connesse agli adempimenti ivi previsti.

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

LUCIA DI FATTA

Firmato digitalmente da LUCIA DI FATTA
Data: 2022.08.10 12:07:09 +02'00'

AL COMUNE DI

_____

COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI LOCATI PER FINALITA' TURISTICHE

[ ] locazione a fini turistici di alloggio/i

[ ] variazione/integrazione di comunicazione precedente, presentata in data____/_____/_____, per i seguenti motivi[1]
.....
.....
.....

DATI IDENTIFICATIVI DEL LOCATORE

cognome.....

nome.....

nato/a a..... il.....

residente a..... CAP .....

via/piazza..... n.....

codice fiscale.....

telefono fisso.....

telefono mobile.....

e-mail.....

PEC .....

locatore in qualità di: [ ] persona fisica

[ ] legale rappresentante di ente non esercente impresa
(denominazione ente .....
cod. fiscale .....)

[ ] imprenditore/ legale rappresentante di impresa
(ditta, ragione o denominazione sociale.....
p.iva .....
C.F. ditta/impresa .....
n. registro imprese.....)

[1] Indicare le cause della variazione/integrazione (ad esempio: variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa al locatore, variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa all'alloggio; cessazione/ ritiro della disponibilità dell'alloggio dal mercato della locazione turistica).

TITOLO DI DISPONIBILITÀ (esempio: proprietà) *(compilare una scheda per ogni alloggio)*

Indicare:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE AD USO AFFITTO BREVE

Comune.....frazione/località.....

cap ..... indirizzo..... n.....

scala ... interno ... piano .....

identificativo catastale: cod. comune ..... foglio ..... particella ..... subalterno .....

tipo alloggio: [ ] villa/casa unifamiliare [ ] appartamento in edificio condominiale

presenza di portierato [ ]

E' OBBLIGATORIO allegare copia del certificato catastale

DIMENSIONE RICETTIVA

L'alloggio dispone di:
n. camere ...
n. posti letto ...
n. bagni completi ...
[ ] balcone/terrazzo
[ ] ascensore
[ ] bagno per disabili
[ ] sedile da doccia a parete
[ ] montascale

L'IMMOBILE RISPONDE AI REQUISITI DEL D.M. 236 del 1989: [ ] SI [ ] NO

Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per **visibilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

PERIODO DI OFFERTA

(prevalente)
[ ] infra-settimanale [ ] settimanale/quindicinale PREZZI .....

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

[ ] nessuno
[ ] gas: [ ] centralizzato [ ] autonomo
[ ] elettrico: [ ] stufe [ ] climatizzatori
[ ] stufa a legna
[ ] stufa a pellet

ARIA CONDIZIONATA

[ ] si [ ] no

CUCINA

[ ] piano cottura [ ] frigorifero [ ] congelatore [ ] forno elettrico [ ] forno a gas [ ] forno a microonde [ ] stoviglie
[ ] lavastoviglie

ALTRE DOTAZIONI
[ ] collegamento wireless ad internet
[ ] televisore
[ ] antenna satellitare
[ ] lavatrice/lavanderia
[ ] fasciatoio per bambini
[ ] lettino con sponde per bambini
[ ] seggiolone per bambini
[ ] garage
[ ] posto auto
[ ] cassaforte
[ ] ammissione animali domestici

SITI WEB UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL' ALLOGGIO:

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

Allegare copia della planimetria dell'immobile, del certificato di abitabilità o S.C.A. e perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, radio/tv, clima, gas, idrico), oltre al certificato catastale sopra richiesto.

Data ..... FIRMA

(Firma digitale o allegare copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità)